REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE

SEZIONE SECONDA CIVILE

N. 80/13 SENT.

N. 599/12 R.G.

N. 24/13 CRON.

N. 73 1/3 REP.

composta dai Magistrati:

Dott. Oliviero Drigani

Presidente

Dott. Francesca Mulloni

Consigliere rel.

Dott. Claudio Cerroni

Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella CAUSA CIVILE in grado d'appello iscritta al n. Oggetto: reclamo ex art. 18 L.F.

TRA

- in persona del procuratore speciale sig.

., per atto rep. n. : notafo

di Trieste, rappresentata e difesa dall'avv.

e presso lo studio dello stesso in Trieste elettivamente domiciliata, per procura a margine del reclamo depositato il 2.8.2012;

RECLAMANTE

E

FALLIMENTO

RECALMATO CONTUMACE

ì

., già

ed elettivamente domiciliata in Trieste presso lo studio dell'avv.

per procura a margino della memoria di costituziono in appello depositata il 14.9.2012;

RECLAMATA

con l'intervento del PROCURATORE GENERALE
Reclamo avverso la sentenza n. 20/2012, di data 318.7.2012, del Tribunale di Gorizia.
Causa decisa in camera di consiglio all'udienza del

5.11.2012, sullo seguenti conclusioni delle parti:

CONCLUSIONI

della reclamante:

Chiede che la Corte d'Appello, in accoglimento del presente reclamo, accertata e dichiarata l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 10 L.F., dell'istanza di fallimento presentata da Equitalia, in totale riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Gorizia n. 20/12, voglia revocare il dichiarato fallimento.

di Equitalia Nord s.p.a.:

Chiede che il reclamo avversario sia rigettato e respinto in quanto infondato ed immotivato per i motivi esposti, e quindi chiede che vanga conferma-



ta la sentenza n. 20/12 dd. 18.07.2012 del Tribunale di Gorizia. Spose di procedura integralmente rifuse, con distrazione delle stesse a favore dello scrivente legale che si dichiara antistatario ai sensi dell'art. 93 1° comma cpc.

del P.G.:

Chiede la relezione del reclamo.

Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 2.8.2012

procuratore speciale sig. , ha proposto reclamo avverso la sentenza n. 20/2012, di data 3-18.7.2012, con cui il Tribunale di Gorizia - affermata la giurisdizione del giudice italiano e la competenza territoriale del Tribunale adito - su istanza proposta da Equitalia Friuli Venezia Giulia s.p.a. (che assumeva di essere creditrice della somma di euro 3.071.231,92 e di avere ricevuto deleghe per la riscossione di ulteriori ingenti somme - per il complessivo importo di euro 7.375.124,49 - da altri Agenti per la riscossione, creditori della stessa società e di

e ., nel-

la prima incorporate) aveva dichiarato il fallimento di essa società. V

Con un unico motivo la reclamante ha lamentato che erroneamente il Tribunale avrebbe dichiarato il fallimento, posto che essa società era stata cancellata dal Registro delle Imprese (per trasferimento in Brasile) il 3.1.2008 e l'istanza di fallimento era stata depositata solo il 18.10.2010, ben oltre il termine stabilito dall'art. 10 L.F.

In particolare, il Tribunale avrebbe errato:

a) nel ritenere che la cancellazione della società dal registro delle imprese per trasferimento della sede sociale all'estero non fosse idonea - stante il tenore della rubrica della norma - a determinare le conseguenze di cui all'art. 10 L.F., mentre invece il trasferimento della sede all'estero con contestuale chiusura di ogni attività in Italia costituiva cessazione dell'esercizio dell'impresa in Italia;

b) nel ritenere che in presenza della cancellazione della società per trasferimento all'estero competesse a quest'ultima di provare di non avere più svolto alcuna attività d'impresa in Italia, mentre in assenza di un provvedimento del Giudice del Registro relativo alla "cancellazione della cancellazione" della società restava la presunzione della cossazione dell'attività in Italia, con inversione dell'onere della prova (che essa società aveva, co-

5

munque, fornito con la produzione dell'atto di cessione del complesso aziendale e attraverso le risultanze delle informazioni richieste dal G.D. alla Guardia di Finanza).

Il Fallimento non si costituiva in giudizio e ne veniva dichiarata la contumacia.

Si costituiva, invece, Equitalia Nord s.p.a., instando per la conferma della gravata sentenza.

Interveniva in giudizio il P.G., a sua volta chiedendo la reiezione del reclamo.

Il reclamo è infondato.

E' noto che a norma del primo comma dell'art. 10 L.F. - la cui rubrica è intitolata "Fallimento dell'imprenditore che ha cessato l'esercizio dell'impresa" - gli imprenditori individuali e collettivi "possono essere dichiarati falliti entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo"; inoltre, a norma del secondo comma della stessa disposizione "In caso di impresa individuale o di cancellazione di ufficio degli imprenditori collettivi, è fatta salva la facoltà per il creditore o per il pubblico ministero di dimostrare il momento dell'effettiva cessazione dell'attività da cui decorre il termine del primo comma".



Come condivisibilmente affermato dal P.G., la disposizione di cui al primo comma della predetta
norma va coordinata con quella di cui all'art. 2495
c.c., che attribuisce effetto estintivo alla cancellazione della persona qiuridica (richiesta dai
liquidatori) solo quando essa sia preceduta
dall'approvazione del bilancio finale di liquidazione (circostanza che nella fattispecie non risulta essersi verificata).

Ed, infatti, con il verbale di assemblea di data 24.12.2007 i soci deliberavano all'unanimità "...di trasferire la sede sociale della società in Brasile, Bairo Ponta Negra Natau, Rua Julho Azevado, n. 1170, Rio Grande do Norte", ratificavano l'operato del presidente, che informava di avere "rilasciato procura speciale a un terzo di sua fiducia, in ordine al disbrigo in Italia di tutte le operazioni societarie nell'interesse della società stessa" e, a seguito delle dimissioni del presidente stesso, nominavano in sua vece quale amministratore unico la signora , nata in Brasile ed residente, "...con tutti i poteri di ordinaria iví straordinaria amministrazione", "...procederà ad effettuare l'accettazione della carica con le forme prescritte dalla legge sulle so-



cietà brasiliane, non appena si sarà perfezionato il trasferimento della società".

Non vi è, peraltro, alcuna prova in atti che detta accettazione sia intervenuta e, soprattutto, che il mutamento di sede sia stato posto in essere conformemente alle leggi di entrambi gli Stati interessati (come previsto a pena di inefficacia dal terzo comma dell'art. 25 l. 218/1995), mentre sussistono ragioni (ampliamente esposte ai fogli da 11 a 17 degli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza Nucleo Polizia Tributaria Venezia, di data 4.6.2008) per ritenere il trasferimento fittizio e posto in essere al fine di sottrarsi agli ingenti debiti tributari in Italia.

La disposta cancellazione della società dal registro delle imprese, motivata con la circostanza che "la società si è trasferita in Brasile" risultante dalla visura camerale, in assenza dell'espletamento delle formalità previste dall'art. 2495 c.c. non consente, ad avviso della Corte, di ritenere estinta la società ed operante il limite annuale di cui all'art. 10 L.F., né consente l'indagine volta ad appurare l'effettiva cessazione dell'attività d'impresa (prova che, comunque, non potrebbe essere integrata dalla cessazione di un ramo d'azienda).



Ed, invero, esclusa l'equiparazione - per i fini di cui all'art. 10 I.F. - della cancellazione dal registro delle imprese "per trasferimento all'estero" con quella per intervenuta approvazione del bilancio finale di liquidazione, va ricordato che la facoltà di dimostrare la data di effettiva cessazione dell'impresa è consentita (dopo le modifiche introdotte con il d.lgs. 169/2007) solamente ai creditori ed al PM ed è limitata, per gli imprenditori collettivi, ai soli casi di cancellazione d'ufficio.

La complessità - ed opinabilità - della questione trattata giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Trieste, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto avverso la sentenza n. 20/2012 del Tribunale di Gorizia, ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:

- 1 rigetta il proposto reclamo e per l'effetto conferma la gravata sentenza;
- 2 compensa tra le parti le spese di lite.

Cosi deciso in Trieste il 5.11.2012

Il Consigliere estensore Il Presidente

(dott. Francesca Mulloni) (dott. Oliviero Drigani)

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Anna Maria Patricio

DEPOSITATO IN CANCELLERIA OGG: 3 1 GEN. 2013

IL FUNZIONIXADO PRESIZIANO